



COPIA

DELIBERAZIONE n. 03 del 09/03/2015

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.SI) PER L'ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **nove** del mese di **marzo** alle **ore 18.00** nella sede comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:		presente	assente
UCCELLI GIACOMO	Sindaco	X	
TINTI MARCO	Vice Sindaco	X	
LUSSIGNOLI VITO	Assessore	X	
MARCHI MARCO	Consigliere	X	
OLIVARI PIERDAVIDE	Consigliere	X	
ROSSI FRANCO	Consigliere	X	
TOSINI LUIGI	Consigliere	X	
GNALI PAOLA	Consigliere	X	
ZANOLA MANUEL	Consigliere		X
TINTI TIZIANO	Consigliere	X	
SCALVENZI ANDREA	Consigliere		X
Totali		09	02

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **dott. Ugo Colla** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **sig. Uccelli Giacomo** - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 3 del 09/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI) PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.) composta dall'imposta municipale propria (IMU.), dal tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.) e dalla tassa rifiuti (TA.RI.);

Considerato che l'imposta unica comunale (I.U.C.) ha come presupposto impositivo, tra l'altro, l'erogazione e la fruizione di servizi comunali e che la componente TA.SI. riguarda i servizi indivisibili;

Vista la propria deliberazione n. 14 del 03/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.) – Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno emanato in data 24 Dicembre 2014 **con il quale è stato differito al 31 Marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;**

Verificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013, la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU.) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013 fissa l'aliquota di base della TA.SI. nella misura dell' 1 per mille;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 stabilisce il vincolo da rispettare per la deliberazione delle aliquote TA.SI. ed in particolare "la somma delle aliquote della TA.SI. e dell'IMU. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";
- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 l'aliquota massima della TA.SI. nella misura dell'1 per mille;

Richiamato l'articolo 1, comma 1, del D.L. 16/2014 rubricato "Disposizioni in materia di TA.SI. e TA.RI." che testualmente recita: *"Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TA.SI. possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo (del comma 677 art. 1 Legge n. 147/2013), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*

Visto in particolare l'articolo 2, comma 1, lett. f) del D.L. N. 16/2014 secondo cui i terreni agricoli non costituiscono presupposto impositivo ai fini T.A.S.I.;

Visto l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il tributo T.A.S.I. ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini I.M.U., ed aree edificabili a qualsiasi uso adibiti;

Visto il comma 679 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)" secondo cui la somma delle aliquote T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille ed ad altre misure di aliquota inferiore, in relazione alle diverse tipologie;

Richiamati i seguenti atti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale in materia di T.A.S.I. (Tributi per i Servizi indivisibili):

- n. 22 del 16/02/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Atto di indirizzo ai fini dell'istituzione di una detrazione T.A.S.I. 1^ Casa e pertinenze per l'anno 2015 in applicazione del contributo compensativo attribuito al Comune di Barbariga con Decreto M.E.F. in data 06/11/2014";
- n. 23 del 16/02/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Atto di indirizzo in materia di aliquote T.A.S.I. ai fini della predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2015";

Ritenuto, pertanto, di determinare – tenuto conto delle stime di gettito effettuate dal servizio finanziario le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della T.A.S.I. (Tributo per i servizi indivisibili) – Anno 2015:

a) aliquote:

Tipologia di Immobili	Aliquota proposta	Annotazione
Abitazioni principali e sue pertinenze da categoria catastale A/2 a categoria catastale A/7	2,00 per mille	-
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,00 per mille	-
Fabbricati rurali strumentali (cat. D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità)	1,00 per mille	Aliquota NON innalzabile ai sensi dell'art. 1 c. 676-678 della L.n. 147/2013
Altri fabbricati	0,00	Esercizio della facoltà art. 1 c.676 Legge 147/2013
Aree edificabili	0,00	Esercizio della facoltà art. 1 c.676 Legge 147/2013

b) detrazioni:

Tipologia di Immobili	Importo della detrazione
Abitazioni principali e sue pertinenze Da categoria catastale A/2 a categoria catastale A/7	Euro 20,00

Fatte proprie le motivazioni della Giunta Comunale espresse nelle sopra richiamate deliberazioni n. 22/2015 e n. 23/2015 a sostegno della manovra TA.SI. qui sopra illustrata in ordine all'incremento dell'aliquota dallo 1,50% al 2,00%, incremento peraltro attenuato per effetto dell'introduzione della detrazione di Euro 20,00;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Barbariga intende avvalersi, anche nel periodo di imposta 2015, della facoltà di cui all'art. 1 comma 676 della Legge n.147/2013, ovvero di azzerare l'aliquota TA.SI. relativamente alle tipologie di immobili (altri fabbricati e aree edificabili) sui quali continua ad applicarsi, anche nel 2015 ed in continuità con il regime degli anni precedenti, l'IMU.;

Dato atto altresì che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.SI. e dell'IMU. 2015 per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale (Legge n. 147/2013 prima, come modificata dal D.L. 16/2014 poi) per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2015, **l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille elevato al 3,3 per mille** (per effetto del D.L. 16/2014);

Ricordato che il predetto vincolo è stato pienamente riconfermato anche nelle disposizioni recate dall'articolo 1 comma 679 della Legge n. 190/2014 in materia di congelamento della somma delle aliquote IMU e TA.SI già vigente per l'anno 2014;

Evidenziate le motivazioni a sostegno della scelta sopra illustrata, ovvero nella volontà di:

- **non porre a carico dei possessori dei immobili aventi le caratteristiche di "Altri fabbricati", Aree Edificabili, peraltro già soggetti all'IMU, un nuovo e diverso tributo comunale** creando di fatto un duplo di un tributo già vigente (l'IMU);
- di limitare - il più possibile - la tassazione locale attuando il solo prelievo di gettito che garantisca il rispetto del pareggio di bilancio;

Verificato, che ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e dell'art. 8, comma 6, del Regolamento TA.SI. il Comune individua i costi dei servizi indivisibili che verranno coperti con il gettito del tributo;

Ritenuto pertanto di individuare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TA.SI., i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi, con riferimento **all'anno 2015**:

Servizi	Costi
Illuminazione pubblica	82.111,50
Manutenzione strade	40.959,00
Verde pubblico	22.560,00
Servizi cimiteriali	8.980,00
Servizi di protezione civile	5.000,00
Totale costi	159.610,50

Dato atto che il gettito stimato derivante dall'istituzione della TA.SI. in relazione alle fattispecie sopra illustrate (abitazione principale e immobili categoria D/10) quantificato in Euro 96.360,00 consente all'ente di raggiungere una percentuale di copertura pari al 60,37%;

Acquisito il parere favorevole, sia sotto il profilo della regolarità tecnica, sia sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Tinti Tiziano), legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

1) Di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, per l'anno 2015 le seguenti **aliquote e detrazioni** del Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.SI.):

a) Aliquote:

Tipologia di Immobili	Aliquota proposta	Annotazione
Abitazioni principali e sue pertinenze da categoria catastale A/2 a categoria catastale A/7	2,00 per mille	-
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,00 per mille	-
Fabbricati rurali strumentali (cat. D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità)	1,00 per mille	Aliquota NON innalzabile ai sensi dell'art. 1 c. 676-678 della L.n.147/2013
Altri fabbricati	0,00	Esercizio della facoltà art. 1 c.676 Legge 147/2013
Aree edificabili	0,00	Esercizio della facoltà art. 1 c.676 Legge 147/2013

b) Detrazioni

Tipologia di Immobili	Importo della detrazione
Abitazioni principali e sue pertinenze Da categoria catastale A/2 a categoria catastale A/7	Euro 20,00

- 2) Di dare atto che, in relazione alle seguenti tipologie di immobili:
- ALTRI FABBRICATI (secondo case, case sfitte/non locate, negozi, uffici, banche, capannoni industriali-artigianali, ovvero immobili aventi categoria catastale dal D/1 a D/9),
 - AREE FABBRICABILI,
- il Comune di Barbariga intende avvalersi della **facoltà di azzerare la TA.SI., facoltà di cui al comma 676 art. 1 della Legge n. 147/2013;**
- 3) Di dare atto altresì che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.SI. e dell'IMU. 2014 per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale (Legge n. 147/2013 prima, come modificata dal D.L. 16/2014 poi) per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille elevato al 3,30 per mille (per effetto del D.L. 16/2014);
- 4) Di dare atto che le suddette determinazioni in materia di aliquote TA.SI. 2015 non sono altresì in contrasto con il dettato normativo di cui all'articolo 1 comma 679 della Legge n. 190/2014 in materia di congelamento della somma delle aliquote IMU e TA.SI già vigente per l'anno 2014;
- 5) Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 1, commi 669-675, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- 6) Di individuare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TA.SI., i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi, con riferimento **all'anno 2015:**

Servizi	Costi
Illuminazione pubblica	82.111,50
Manutenzione strade	40.959,00
Verde pubblico	22.560,00
Servizi cimiteriali	8.980,00
Servizi di protezione civile	5.000,00
Totale costi	159.610,50

- 7) Di dare atto che il gettito stimato derivante dall'istituzione della TA.SI. in relazione alle fattispecie sopra illustrate (abitazione principale e immobili categoria D/10) quantificato in Euro 96.360,00 consente all'ente di raggiungere una percentuale di copertura pari al 60,37%
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il **1° gennaio 2015;**

9) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Tinti Tiziano), legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per ridurre i tempi relativi al procedimento complessivo.

Letto , confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Giacomo Uccelli

Il Segretario Comunale
F.to dott. Ugo Colla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 , comma 1 , D.Lgs. n. 267/2000)

N. / Reg. Pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal - 1 APR. 2015 .
 - 1 APR. 2015 .

Li _____

F.to Il Segretario Comunale

Si certifica che il presente atto è copia conforme al suo originale .

Barbariga, Li - 1 APR. 2015



Il Funzionario delegato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Li _____

F.to Il Segretario Comunale